

**Articoli 301-335 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.**

**TITOLO VI  
REFERENDUM CONSULTIVI PER LE MODIFICAZIONI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SPECIALE**

**Articolo 301**

*Presentazione della domanda*

1. Le domande relative alla costituzione di borgate o frazioni in comuni autonomi, alla separazione di frazioni da un comune per essere aggregate a un altro comune, al mutamento della denominazione o del capoluogo del comune e alle rettifiche o variazioni delle circoscrizioni comunali o frazionali, inoltrate alla giunta regionale e istruite a norma degli articoli 21, 22, 23 e 25 della presente legge e degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del DPGR 12 luglio 1984, n. 12/L, devono venire sottoposte al voto delle popolazioni interessate espresso mediante referendum, salvo il disposto dell'articolo 302.

2. Le domande sono presentate alla giunta provinciale che le trasmette entro il termine perentorio di 60 giorni alla giunta regionale, con un proprio motivato parere.

**Articolo 302**

*Indizione del referendum e casi di non indizione*

1. La giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, eccettuato quanto previsto dai commi 2 e 4, ordina la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione. La data di convocazione dei comizi viene stabilita d'intesa col commissario del governo per la provincia interessata.

2. Il consiglio regionale può non far luogo a referendum se in base agli atti di istruttoria ritenga che la domanda di erezione in comune autonomo di una frazione o la domanda di distacco di una frazione da un comune con aggregazione ad altro contermine, non possono comunque essere accolte, perché vi osti la condizione dei luoghi o perché il nuovo comune o i comuni di cui viene modificata la circoscrizione territoriale non avrebbero sufficienti mezzi per provvedere alle funzioni determinate dalla legge per il comune.

3. Qualora i consigli dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro parere favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori del comune ove non si sia raggiunta la prescritta maggioranza qualificata, o gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

4. Può egualmente prescindere dal referendum quando ricorrendo i requisiti di cui al comma 3, si tratti di proposta di cambiamento di denominazione del comune o di una variazione della circoscrizione territoriale del comune che interessi il territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti.

**Articolo 303**

*Pubblicazione del manifesto e suo contenuto*

1. I sindaci dei comuni nei quali è stato ordinato il referendum ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni e le frazioni interessate, almeno 30 giorni prima della votazione.

2. Il manifesto deve contenere:

a) l'oggetto del referendum e la formula o le formule che vengono sottoposte a votazione;

- b) la data e l'ora dell'inizio e della chiusura della votazione;
- c) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

### **Articolo 304**

#### *Luogo e data di votazione*

1. La votazione ha luogo in tutto il comune, rispettivamente in tutti i comuni interessati, nel solo e medesimo giorno fissato nel manifesto che indice il referendum.

### **Articolo 305**

#### *Elettori*

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati e ivi residenti.

2. Hanno altresì diritto di partecipare alla votazione per referendum i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tali elettori non sono computati per la determinazione del quorum dei votanti necessario per la validità del referendum.

### **Articolo 306**

#### *Esercizio del diritto di voto*

1. Il diritto di voto è esercitato nella sezione elettorale nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto ai sensi dell'articolo 307.

2. Gli elettori che esercitano funzioni in seno alle commissioni elettorali per il referendum, come pure i delegati di partito o di gruppo, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti negli elenchi di un'altra sezione del medesimo comune.

3. Quando una votazione per referendum è limitata a una frazione o porzione di territorio, ai sensi dell'articolo 302, comma 3, i membri delle commissioni elettorali per il referendum e i delegati di partito o di gruppo sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, soltanto quando gli stessi risultino iscritti negli elenchi elettorali sezionali della frazione o porzione di territorio chiamati a votare.

4. I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei commi 2 e 3 verranno iscritti in un elenco aggiuntivo da allegarsi all'elenco elettorale della rispettiva sezione.

### **Articolo 307**

#### *Elenchi elettorali di sezione – Compilazione, pubblicazione e aggiornamento*

1. Ai fini del referendum il sindaco provvede per la compilazione degli appositi elenchi di sezione comprendenti gli elettori di cui all'articolo 305, in conformità alle istruzioni della giunta regionale che devono prevedere l'iscrizione degli elettori nella sezione relativa al territorio in cui gli stessi hanno il domicilio.

2. Gli elenchi così compilati sono pubblicati, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per 15 giorni consecutivi mediante deposito nella segreteria e contemporaneo avviso all'albo comunale. Entro lo stesso termine gli aventi diritto possono chiedere rettifiche o iscrizioni per eventuali omissioni.

3. La pubblicazione ha inizio con il trentesimo giorno precedente quello di votazione.

4. Tenute presenti le segnalazioni di cui al comma 2 e in base ai dati degli atti elettorali del comune, il sindaco provvede, entro il secondo giorno antecedente a quello di votazione, all'aggiornamento degli elenchi elettorali di sezione che divengono con ciò definitivi.

**Articolo 308**  
*Sezioni elettorali*

1. Per la ripartizione del comune in sezioni elettorali, l'arredamento e il funzionamento delle stesse, la forma e la disposizione delle urne e delle cabine, valgono le disposizioni generali in vigore.

2. Devono in ogni caso venir costituite sezioni separate nelle borgate o frazioni o località direttamente interessate e quando la giunta regionale lo ritenga utile agli effetti del referendum.

**Articolo 309**  
*Nomina della commissione elettorale di sezione*

1. La giunta comunale provvede alla nomina di una commissione elettorale per il referendum per ciascuna delle sezioni in cui viene diviso il comune. La nomina deve avvenire almeno 8 giorni prima della data fissata per la votazione ed entro lo stesso termine deve esserne fatta la notifica per iscritto agli interessati.

**Articolo 310**  
*Composizione della commissione elettorale di sezione e compensi*

1. La commissione elettorale per il referendum è costituita da un presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti, da scegliersi tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e di cui almeno uno negli elenchi della sezione interessata.

2. Nei comuni della provincia di Bolzano la composizione della commissione elettorale per il referendum deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel comune.

3. La carica di presidente e di scrutatore è obbligatoria. Il relativo compenso è fissato dalla giunta comunale.

**Articolo 311**  
*Nomina del segretario della commissione elettorale di sezione e compenso*

1. Il comune mette a disposizione di ogni commissione elettorale per il referendum una persona atta a ricoprire le mansioni di segretario.

2. La carica di segretario è retribuita e il relativo compenso è fissato dalla giunta comunale.

**Articolo 312**  
*Elenchi elettorali di sezione – Contenuto*

1. All'atto della votazione ogni sezione è fornita di duplice copia degli elenchi elettorali di sezione contenenti i nominativi, in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine di tutti gli elettori aventi diritto di voto nella sezione stessa, con l'indicazione del cognome, nome e, in caso di omonimia, luogo e data di nascita.

2. A fianco di detto elenco è riservata un'apposita colonna in bianco destinata alla firma di uno scrutatore a conferma dell'avvenuta votazione.

**Articolo 313**  
*Delega dei rappresentanti di partito o gruppo presso la commissione elettorale*

1. Ciascun partito o gruppo può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

2. In caso di divergenza fra gli elettori circa la designazione dei delegati, il presidente della commissione elettorale per il referendum, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente.

3. I nominativi di questi rappresentanti sono comunicati alla commissione elettorale per il referendum, distintamente per ogni sezione, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

#### **Articolo 314**

##### *Delegati di partito o gruppo – Assistenza alle operazioni della commissione elettorale*

1. I delegati di partito o gruppo assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio e hanno diritto di fare tutte le osservazioni e proteste che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse e sulla proclamazione dei risultati delle votazioni; su tali osservazioni o proteste, il presidente della commissione elettorale per il referendum, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente, mettendo il tutto a verbale.

#### **Articolo 315**

##### *Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali – Vicepresidenza*

1. Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono essere sempre presenti almeno due membri della commissione elettorale per il referendum, fra cui il presidente o il vicepresidente.

2. La vicepresidenza è assunta dallo scrutatore più anziano e lo stesso coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.

#### **Articolo 316**

##### *Schede di votazione*

1. Le schede di votazione per il referendum sono conformi ai tipi predisposti dalla giunta regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni.

2. Per la provincia di Bolzano le schede sono bilingui.

3. All'esterno esse portano l'intestazione "Regione Trentino-Alto Adige" e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, viene stampata la formula sulla quale viene fatta la votazione e a margine o in calce a tale formula vengono riportati in carattere rilevante i monosillabi "Sì" e "No", per l'espressione del voto.

#### **Articolo 317**

##### *Consegna del materiale elettorale al presidente di sezione*

1. Il giorno precedente la votazione, previa convocazione, il sindaco consegna a ogni presidente di sezione il pacco contenente il materiale elettorale, rendendone responsabili della custodia i presidenti stessi.

#### **Articolo 318**

##### *Commissione elettorale – Operazioni preliminari e apertura della votazione*

1. La commissione elettorale per il referendum si insedia un'ora prima dell'inizio della votazione.

2. Quando uno o entrambi gli scrutatori effettivi non siano presenti e non si possa provvedere alla loro sostituzione con gli scrutatori supplenti, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti nel seggio.

3. La commissione esegue nell'ordine indicato le seguenti operazioni:

- a) constata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione fornito dalla regione;
- b) timbra con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nell'elenco elettorale di sezione;
- c) ripone nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticate;

d) sigilla l'urna vuota, sita a destra del presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Il presidente della commissione dichiara quindi aperta la votazione.

### **Articolo 319**

#### *Regolamentazione accesso dei votanti al seggio*

1. Il presidente disciplina l'accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano nel massimo ordine e sia comunque garantita la segretezza del voto.

### **Articolo 320**

#### *Identificazione dell'elettore e ricevimento della scheda di votazione*

1. L'elettore, entrato nel locale di votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identificazione o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri del seggio elettorale o di altro elettore della sezione noto alla commissione elettorale per il referendum; quindi, ricevuta in consegna dal presidente la scheda per la votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale per l'esercizio del voto.

2. La commissione elettorale per il referendum non ammette alla votazione l'elettore che si rifiuti di entrare nella cabina.

### **Articolo 321**

#### *Votazione degli elettori fisicamente impediti*

1. L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità fisica a esprimere da solo il proprio voto può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia, che sia iscritta negli elenchi elettorali dello stesso comune.

### **Articolo 322**

#### *Modalità di espressione del voto*

1. L'espressione del voto si manifesta tracciando con la matita copiativa un segno nel riquadro contenente il "Sì", qualora si accetti la proposta, mentre verrà tracciato lo stesso segno nel riquadro contenente il "No" in caso di rigetto della formula.

### **Articolo 323**

#### *Compilazione e riconsegna della scheda di votazione – Segnatura negli elenchi elettorali dell'avvenuto esercizio del diritto di voto*

1. Espresso il voto, l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina, riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente del seggio, il quale depone la prima nell'apposita urna sigillata situata alla sua destra.

2. Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatata identità dell'elettore e dell'avvenuto esercizio del diritto di voto da parte dello stesso, appone la propria firma sulle due copie degli elenchi elettorali in possesso del seggio, nell'apposito spazio riservato accanto al nominativo dell'elettore.

## **Articolo 324**

### *Chiusura della votazione*

1. Le operazioni di voto devono svolgersi ininterrottamente. All'ora stabilita per la chiusura, il presidente ammette al voto ancora e soltanto gli elettori che già si trovano nel locale del seggio, dopo di che dichiara chiusa la votazione e inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

## **Articolo 325**

### *Spoglio delle schede*

1. Dopo aver fatto constatare ai membri del seggio l'integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il presidente procede all'apertura dell'urna stessa e allo spoglio delle schede, assistito dagli scrutatori e dai delegati di partito o di gruppo.

## **Articolo 326**

### *Compilazione e firma dei fogli di scrutinio – Decisioni sui voti contestati*

1. Il presidente enuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.

2. Il segretario e uno degli scrutatori, ciascuno per proprio conto e su fogli distinti, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

- a) voti affermativi;
- b) voti negativi;
- c) schede nulle;
- d) schede bianche.

3. Sui voti contestati decide il presidente della commissione elettorale del referendum, sentiti gli scrutatori.

4. I fogli riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, vanno controfirmati dal presidente e da due scrutatori.

## **Articolo 327**

### *Schede nulle*

1. Sono nulle le schede portanti segni di riconoscimento o recanti risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo comunque da rendere identificabile l'elettore.

2. Nei casi dubbi il presidente della commissione elettorale per il referendum decide sulla validità o meno della scheda, dopo aver sentito gli scrutatori.

## **Articolo 328**

### *Raggruppamento delle schede spogliate in plichi – Controllo della corrispondenza del numero delle schede spogliate con il numero dei votanti*

1. Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi, distinti per:

- a) schede contenenti voto affermativo;
- b) schede contenenti voto negativo;
- c) schede nulle;
- d) schede bianche.

2. Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero e il tipo delle schede contenute.

3. Il numero globale delle schede spogliate, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti quale risulta dagli elenchi di sezione controfirmati dagli scrutatori, completati col nome degli elettori iscritti in altre sezioni, ma che hanno esercitato il diritto di voto, perché membri della commissione elettorale per il referendum.

## **Articolo 329**

### *Verbale delle operazioni di votazione – Elementi essenziali – Compilazione e sottoscrizione*

1. Sulle operazioni di votazione per referendum è steso, contemporaneamente allo svolgersi delle operazioni stesse, un verbale in duplice esemplare, contenente i seguenti dati essenziali:

- a) orario di inizio e di chiusura delle operazioni, nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);
- b) composizione del seggio elettorale, compresi i delegati di partito o di gruppo;
- c) particolari rilevanti sulle operazioni (incidenti, contestazioni e relative decisioni adottate dalla commissione elettorale per il referendum).

2. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e da tutti i membri del seggio elettorale.

## **Articolo 330**

### *Formazione, chiusura, recapito e consegna dei plichi – Risultato della votazione e sua pubblicazione*

1. Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

- a) primo plico:
  - 1) copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;
  - 2) schede votate, comprese quelle bianche e nulle;
  - 3) copia dei fogli di scrutinio;
  - 4) copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione;
- b) secondo plico:
  - 1) copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;
  - 2) copia dei fogli di scrutinio;
  - 3) copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione.

2. I plichi sono chiusi con sigilli recanti le firme del presidente e dei due scrutatori.

3. Il primo plico è recapitato dal presidente del seggio, o da un suo incaricato, munito di regolare delega, entro ventiquattro ore dalla chiusura della votazione, alla presidenza della giunta regionale, mentre il secondo plico è recapitato, entro lo stesso termine, alla sede dell'ufficio comunale, per essere conservato nell'archivio locale.

4. Nei comuni ove esistono più sezioni elettorali il primo plico dovrà essere consegnato al presidente della prima sezione, il quale ne disporrà il recapito alla presidenza della regione, unitamente ai plichi di tutte le altre sezioni del comune.

5. Il risultato della sezione viene proclamato dal presidente e quello complessivo, ove esistano più sezioni, dal presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione all'albo comunale.

## **Articolo 331**

### *Validità del referendum – Quorum dei votanti e quorum dei voti positivi*

1. Ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, fatte salve le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 302 sulla limitazione della consultazione per referendum.

2. Il referendum si intende abbia dato esito negativo qualora per la formula sottoposta a votazione non sia stata raggiunta la percentuale di voti positivi di almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi.

3. Nel caso in cui siano state sottoposte a votazione più formule, il referendum si intende abbia dato esito negativo per la formula o per le formule che non abbiano raggiunto la percentuale di voti validi positivi di cui al comma 2.

### **Articolo 332**

#### *Compiti della giunta regionale dopo la votazione*

1. Entro 30 giorni dallo svolgimento della votazione per referendum la giunta regionale trasmette al consiglio regionale:
- a) nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 301, il relativo disegno di legge;
  - b) nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 301, una proposta di deliberazione contenente la reiezione della domanda.

### **Articolo 333**

#### *Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune*

1. Ferma restando la validità della consultazione referendaria per quanto riguarda la scelta della fusione e il capoluogo del comune, in caso di fondate problematiche sul nome del nuovo comune, accertate dalla competente commissione legislativa o dal consiglio regionale, che non consentano l'approvazione del disegno di legge istitutivo del comune stesso entro un anno dalla presentazione, la giunta regionale, su richiesta della competente commissione legislativa, indice un nuovo referendum limitato alla sola denominazione. La nuova denominazione è proposta dai consigli comunali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Ove siano proposte più denominazioni, queste sono sottoposte a referendum. Sulla proposta stessa è acquisito il parere della giunta provinciale. Per l'effettuazione del referendum si applicano le norme del presente titolo, ad eccezione degli articoli 331 e 332. Spetta al consiglio regionale adottare le conseguenti determinazioni tenuto conto anche dell'esito della consultazione.

### **Articolo 334**

#### *Ripartizione delle spese*

1. Le spese inerenti lo svolgimento delle votazioni per referendum sono ripartite fra regione e comuni interessati secondo le modalità previste dall'articolo 299.

### **Articolo 335**

#### *Bolli elettorali*

1. Nelle votazioni per referendum si utilizzano i bolli elettorali forniti dalla regione.